

ECO SINERGIE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Via Clauzetto 42

Capitale sociale Euro 2.050.000,00 (interamente versato)

Iscritta nel Registro delle imprese della Cciaa di Pordenone

codice fiscale e partita iva 01458550934 – N. Rea 78449

Società soggetta a direzione e coordinamento di Ambiente Servizi S.p.a. di San Vito al Tagliamento

Relazione del Revisore legale

Bilancio di esercizio al 31.12.2018

All'Assemblea dei soci della Società Eco Sinergie Scrl

Premessa

L'Assemblea dei soci della Eco Sinergie Scrl, in sede di rinnovo dell'organo di controllo per termine del mandato, ha provveduto a nominare solamente il Revisore legale nella persona dello scrivente revisore con sede in San Vito al Tagliamento (PN) Via Cesarini 15/17.

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio in forma abbreviata della società Eco Sinergie Scrl, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018 e dal conto economico, per l'esercizio chiuso a tale data, e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società Eco Sinergie Scrl al 31 dicembre 2018 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione.

Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità delle società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio di esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.



Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio di esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Relazione annuale sul Governo Societario ex art. 6, commi 2 e 4, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175

La Società, in ottemperanza alle linee guida emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabile (CNDCEC) con il documento del marzo 2019, "Relazione sul Governo Societario contenente Programma di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale (ex art. 6, commi 2 e 4, D.Lgs. 175/2016)", ha predisposto la Relazione sul Governo Societario contenente:

- il nuovo programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016);
- la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale per l'esercizio 2018
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario (art. 6, comma 3, D.Lgs. 175/2016).

La Società al fine di garantire la pubblicazione contestuale al bilancio di esercizio del documento sopra richiamato ha provveduto ad allegarlo alla nota integrativa.

Il revisore per quanto di propria competenza ha verificato la completezza e l'attendibilità della Relazione sul Governo Societario così come predisposta dall'organo amministrativo, e ritiene di poter confermare che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società Eco Sinergie Scrl sia, allo stato, da escludere.

San Vito al Tagliamento, 7 Giugno 2019

Il Revisore legale
Paolo Ciganotto



